

Titolo I

(Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico))

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico))

1. All'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni sono introdotte le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole "e finalità" sono sostituite dalle seguenti ":", finalità e campo di applicazione";

b) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"c) per la realizzazione, da parte dei soggetti gestori dei relativi servizi, di impianti relativi alle reti della telefonia, della teleradiocomunicazione e di impianti per la connessione alle reti di distribuzione energetica esistenti";

c) la lettera d) è soppressa;

d) alla lettera e) le parole ", autostradali e portuali" sono sostituite dalle seguenti: "e autostradali."

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3 bis. Il regime giuridico delle opere edilizie, in ragione della specifica categoria di intervento cui le stesse risultano riconducibili in base alle definizioni di legge, è stabilito dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)) e dai relativi provvedimenti attuativi."

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 7 della l. r. 10/2012)

1. L'articolo 7 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Regimi amministrativi semplificati per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive)

1. Per la realizzazione degli interventi edilizi relativi ad attività produttive soggetti a comunicazione, comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi del D.lgs. 222/2016 o di altri provvedimenti normativi statali o regionali le comunicazioni e le segnalazioni sono presentate al SUAP e trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del d.p.r. 160/2010 e all'articolo

19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alla CILA e alla SCIA devono essere allegati la documentazione e gli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa e indicati nel sito informatico comunale, nonché la ricevuta del pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ove per la realizzazione dell'intervento edilizio risulti necessaria la presentazione di altre segnalazioni, comunicazioni o attestazioni e notifiche, l'interessato presenta al SUAP un'unica comunicazione o un'unica SCIA ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. 222/2016 e dell'articolo 19 bis della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

4. A seguito della presentazione della comunicazione, della CILA o della SCIA il SUAP ne rilascia ricevuta e il richiedente può avviare l'intervento.

5. Il controllo degli interventi edilizi oggetto di CILA e di SCIA è svolto dal SUAP con le modalità e nei termini rispettivamente previsti dall'articolo 39 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Restano ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni e dalla legislazione regionale.”.

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 7 bis della l. r. 10/2012)

1. L'articolo 7 bis della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 7 bis

(Procedure per gli interventi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non soggetti alla disciplina dell'attività edilizia libera trovano applicazione le procedure previste dalla vigente legislazione statale in materia.”.

Articolo 4

(Abrogazione degli articoli 8 e 9 della l. r. 10/2012)

1. Gli articoli 8 e 9 della l. r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Articolo 5

(Sostituzione dell'articolo 10 della l. r. 10/2012)

1. L'articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 10
(Procedimento unico)

1. Fermi restando il procedimento di autorizzazione unica in materia di infrastrutture energetiche, il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le verifiche e gli adempimenti previsti dalla legislazione regionale in materia di commercio, l'interessato presenta istanza al SUAP per la realizzazione di:
 - a) interventi edilizi relativi ad attività produttive soggetti a rilascio di autorizzazione o permesso di costruire ai sensi del D.lgs. 222/2016;
 - b) interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti di cui all'articolo 12;
 - c) interventi edilizi soggetti a CILA o SCIA relativi ad attività produttive per la cui realizzazione sia necessaria la preventiva acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni diverse dal comune.
2. All'istanza devono essere allegati la documentazione e gli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa e indicati nel sito informatico comunale per il rilascio del titolo edilizio e degli eventuali atti di assenso richiesti per l'intervento da realizzare.
3. Ove gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere a) e b) non comportino la necessità di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni od assensi di altre amministrazioni diverse dal comune, lo SUAP comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ed entro trenta giorni dalla presentazione della domanda verifica la completezza della documentazione ricevuta, richiedendo motivatamente eventuale documentazione integrativa con possibilità di interruzione una sola volta del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo. Il provvedimento conclusivo, che lo SUAP provvede a notificare al richiedente, è adottato nel termine di trenta giorni dalla positiva verifica della completezza della documentazione allegata all'istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il responsabile dello SUAP non abbia espresso motivato diniego, sull'istanza si intende formato il silenzio-assenso.
4. Nel caso di interventi di cui al comma 1 la cui realizzazione comporti la necessità di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni od assensi di altre amministrazioni diverse dal comune, a seguito della presentazione dell'istanza il responsabile dello SUAP indice nei successivi cinque giorni una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Il provvedimento conclusivo di tale procedimento, assunto nel rispetto dei termini previsti dagli articoli 14 bis e 14 ter della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni costituisce titolo unico per la realizzazione dell'intervento e sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli enti e delle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 14 quater l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Ove gli interventi di cui al comma 1 comportino l'approvazione di modifiche agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia, le relative istanze devono essere corredate:
 - a) da una dettagliata relazione contenente l'individuazione degli elementi di non

conformità del progetto presentato rispetto agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle modifiche cartografiche e normative ai piani da approvare e del rapporto delle opere e delle attività da realizzare con le normative in materia paesaggistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza degli impianti;

b) dalla documentazione prevista al fine dell'assolvimento delle procedure di VAS di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il responsabile dello SUAP, nei casi di cui al comma 5, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ne accerta la procedibilità in relazione ai contenuti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5 e provvede a richiedere l'assenso del Consiglio comunale in relazione alle modifiche da apportare agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, da rendersi nei successivi sessanta giorni. La deliberazione di assenso è depositata per quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale e inserita nel sito informatico del Comune, previo avviso da pubblicarsi in tale sito; entro tale termine gli interessati possono presentare osservazioni. Il Comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione da assumersi nei successivi quindici giorni o attesta la mancata presentazione di osservazioni e trasmette alla Regione, per quanto di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla proposta di modifica agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica e la documentazione prevista per le procedure di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. La Regione, in qualità di Autorità competente, avvia le necessarie procedure di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni ed integrazioni. Il provvedimento conclusivo delle procedure ambientali contiene anche le determinazioni relative all'approvazione delle modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali e agli atti di pianificazione territoriale, la cui efficacia resta subordinata alla positiva conclusione della conferenza di servizi da parte dello SUAP.

8. Entro quindici giorni dal ricevimento delle determinazioni regionali di cui al comma 7 il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni per l'acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto.

9. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 comportino l'approvazione di modifiche ai vigenti piani urbanistici comunali consistenti in aggiornamenti di cui all'articolo 43, comma 3 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune, verificata la procedibilità dell'istanza e acquisito l'assenso del Consiglio comunale, decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione consiliare da assumersi nel termine di quindici giorni dalla conclusione della fase di pubblicità/partecipazione di cui al comma 6 e, comunque, a conclusione delle procedure di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale approvazione dell'aggiornamento del PUC. Nel caso in cui non siano pervenute osservazioni il Comune, nel termine di quindici giorni dalla conclusione della fase di pubblicità/partecipazione di cui al comma 6 e, comunque, a conclusione delle procedure di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, ne dà attestazione e l'aggiornamento è da intendersi approvato. A seguito dell'approvazione dell'aggiornamento il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni per l'approvazione del progetto.

10. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, assunta dallo SUAP all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli enti e delle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 14 quater della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Di tale determinazione lo SUAP dà notizia mediante avviso inserito nel sito informatico dello SUAP e del Comune interessato, recante l'indicazione anche della sede di deposito degli atti approvati.”.

Articolo 6
(Sostituzione dell'articolo 11 della l. r. 10/2012)

1. L'articolo 11 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 11
(Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione e procedure di realizzazione)

1. La realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione, in quanto opere di urbanizzazione primaria, è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale fatto salvo il rispetto della disciplina prevista nel regolamento approvato dal Comune ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti gestori.

2. Per la realizzazione e la modifica degli impianti trovano applicazione le procedure di autorizzazione, SCIA e comunicazione previste dalla legislazione nazionale in materia di comunicazioni elettroniche in relazione alla tipologia di impianto oggetto di installazione o di modifica. La presentazione delle istanze al SUAP è effettuata, a pena di inammissibilità, mediante utilizzo:

- a) della modulistica informatizzata predisposta dalla Regione, in conformità al modello A dell'Allegato 13 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni ed integrazioni, per le istanze di autorizzazione;
- b) della modulistica informatizzata predisposta dalla Regione per le procedure semplificate (SCIA e comunicazione).”.

Articolo 7
(Inserimento dell'articolo 11bis della l. r. 10/2012)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente articolo:

“Art. 11 bis
(Localizzazione degli impianti di connessione ai servizi di rete e procedure di realizzazione)

1. La realizzazione degli impianti per la connessione ai servizi di rete dell'energia elettrica, delle comunicazioni e del gas è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale in quanto opere di urbanizzazione primaria.

2. Le opere necessarie per la connessione alle reti di distribuzione energetica esistenti sono realizzabili da parte dei gestori dei relativi servizi previa presentazione di SCIA corredata da relazione tecnica redatta dal gestore di rete volta a descrivere e specificare le opere in progetto ed asseverare il rispetto delle norme tecniche e di sicurezza. Restano fermi gli specifici adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di elettromagnetismo.

3. Con regolamento regionale possono essere individuate specifiche caratteristiche e tipologie degli interventi di cui al comma 2. Con il medesimo regolamento può essere individuata ulteriore documentazione a corredo della SCIA.”.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 12 della l. r. 10/2012)

1. All'articolo 12 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole “produttivi esistenti” sono inserite le seguenti :”in esercizio”;

2) le parole “ubicati in lotti contigui di estensione non superiore a 30.000 metri quadrati” sono soppresse;

3) le parole “sostituzione edilizia e di nuova costruzione” sono sostituite dalle seguenti :” di nuova costruzione e di sostituzione edilizia di cui all'articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali entro soglie percentuali predeterminate e sono realizzabili, mediante il procedimento unico di cui all'articolo 10, anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo in ogni caso il rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali previsti dalla disciplina urbanistico comunale, nonché della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria per il soddisfacimento degli standard urbanistici necessari, da regolare in apposito atto convenzionale contenente gli impegni del soggetto attuatore, nonché le modalità, i termini per l'esecuzione delle opere e le garanzie per la loro realizzazione. In tale ipotesi l'efficacia dell'autorizzazione dello SUAP resta sospesa fino all'avvenuta stipulazione con il Comune dell'atto convenzionale.”;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4 sono introdotte le seguenti modifiche:

- le parole “alla DIA obbligatoria” sono sostituite dalle seguenti :”al titolo unico”;

- le parole “della DIA” sono sostituite dalle seguenti: “dell'autorizzazione”.

Articolo 9

(Sostituzione dell'articolo 12 bis della l. r. 10/2012)

1. L'articolo 12 bis della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 12 bis

(Segnalazione certificata di agibilità, certificato collaudo finale e altri adempimenti in materia edilizia)

1. Fermo restando l'obbligo di presentazione di segnalazione certificata di agibilità nei casi previsti dall'articolo 24 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA trovano applicazione le disposizioni relative all'ultimazione dei lavori ed al certificato di collaudo finale stabilite all'articolo 23 del medesimo d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e della legislazione regionale in materia di attività edilizia.”.

Articolo 10

(Abrogazione dell'articolo 13 della l. r. 10/2012)

1. L'articolo 13 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 11

(Abrogazione degli Allegati 1 e 2 della l. r. 10/2012)

2. Gli Allegati 1 e 2 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

Titolo II

Altre disposizioni in materia di governo del territorio

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni sono introdotte le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) le parole “, successivamente alla sua approvazione, del regolamento regionale di cui all'articolo 34, comma 3 e seguenti;” sono sostituite dalle seguenti :”del regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2 (Determinazione nei PUC delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni e dalle strade, in attuazione dell'articolo 34, commi 3, 4 e 6 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)) e successive modificazioni e integrazioni;”;

b) alla lettera g) le parole “e le zone omogenee come definite ” sono sostituite dalle seguenti :”e le tipologie degli ambiti e dei distretti di cui all’articolo 4, comma 1 del regolamento regionale 2/2017 riferite alle zone territoriali omogenee di cui”.

Articolo 13

(Modifiche all’articolo 49 della l.r. 36/1997)

1. Il comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“4. La convenzione è approvata con deliberazione della Giunta comunale ed è trascritta, a cura del soggetto attuatore, nei registri immobiliari tenuti presso la competente conservatoria.”.

Articolo 14

(Inserimento dell’articolo 56 bis nella l.r. 36/1997)

1. Dopo l’articolo 56 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“Articolo 56 bis

(Modalità di acquisizione del parere regionale sulla compatibilità geomorfologica di previsioni urbanistiche)

1. Il parere sulla compatibilità rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio delle previsioni urbanistiche ricadenti nei comuni dichiarati sismici ai sensi della vigente legislazione è espresso dalla struttura regionale competente in materia di assetto del territorio nell’ambito delle procedure di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, svolte dall’autorità competente individuata dall’articolo 5 della medesima legge regionale.”

Articolo 15

(Modifiche all’articolo 79 bis della l.r. 36/1997)

1. All’articolo 79 bis della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

“1 bis. Fino all’approvazione del PTGcm le modifiche e le integrazioni al PTC della Provincia di Genova di cui al comma 1, relative ai territori ricompresi nei bacini padani per i quali tale PTC ha valore ed effetti di Piano di bacino del fiume Po e aventi i contenuti di cui all’articolo 34, comma 2, delle Norme di Attuazione del PTC relative alla Variante Bacini Padani (VBP), possono essere apportate con le modalità di cui al comma 1ter.”.

- b) dopo il comma 1 bis, come introdotto dalla presente legge, sono inseriti i seguenti commi:

“1 ter. Le varianti di cui al comma 1 bis sono approvate dalla Città metropolitana di Genova con deliberazione del Consiglio metropolitano, previo parere vincolante

degli uffici regionali competenti in materia di difesa del suolo e pianificazione di bacino. Qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano ai soggetti interessati di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni. In tal caso l'indizione della fase di pubblicità sulla proposta di variante avviene con determinazione della competente struttura della Città metropolitana, con contestuale applicazione delle misure di salvaguardia delle relative previsioni, e la variante è approvata, a seguito della valutazione delle osservazioni pervenute, previo assenso dell'ufficio regionale competente, con deliberazione del Consiglio metropolitano nei successivi trenta giorni. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul BURL della delibera di approvazione delle medesime e sono pubblicate sul sito informatico della Città metropolitana.

1 quater. Le modifiche e integrazioni di portata eccedente rispetto a quelle di cui al comma 1 bis sono approvate con la procedura di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 57, ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 4 delle Norme di Attuazione del PTC relative alla VBP.”.

Articolo 16

(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

1. Il numero 1 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“1) per le unità immobiliari a destinazione residenziale, turistico - ricettiva, direzionale e commerciale, ad esclusione della grande struttura di vendita di qualunque dimensione, in misura pari ad almeno 10 metri quadrati di superficie utile per unità immobiliari con superficie fino a 150 mq e, in misura pari ad almeno 15 metri quadrati di superficie utile per le unità immobiliari con superficie superiore a 150 mq;”.

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni sono introdotte le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole “e di restauro o di risanamento conservativo” sono sostituite dalle seguenti :”di restauro o risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente :”b) interventi urbanistico-edilizi di nuova costruzione soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA di competenza statale o regionale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni;”

- c) la lettera c) è sostituita dalla seguente :” interventi urbanistico-edilizi di nuova costruzione soggetti ad approvazione regionale in base al vigente PTCP;”
- d) alla lettera d) le parole da “, di sostituzioni edilizie” fino alle parole “di attività già insediate” sono soppresse.

Articolo 18

(Modifiche agli articoli 6 e 12 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo))

1. Al comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo) dopo le parole “del Comune” sono inserite le seguenti :”ferma restando la contestuale applicazione degli eventuali incentivi previsti dalla normativa statale.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 23/2018 dopo le parole “del Comune” sono inserite le seguenti :”ferma restando la contestuale applicazione degli eventuali incentivi previsti dalla normativa statale.”.